



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 del 17 GENNAIO 2018

ORIGINALE

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE CONFERENZA DEI SINDACI ATO PRAIA/SCALEA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL PIANO-

L'anno **DUEMILA DICIOTTO**, il giorno 17 del mese di **GENNAIO**, dalle ore **10.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	GRANATA ENRICO	X		10	BENCARDINO GIANLUCA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	TRIBUZIO DANIELA		X
03	SPINELLI VINCENZO	X		12	UGOLINO FRANCESCA	X	
04	LIPORACE MARCO	X		13	CARROZZINO VINCENZO		X
05	FILICETTI MARIA RACHELE	X					
06	CAMPILONGO CIRIACO	X					
07	DONATO MARIA		X				
08	STUMBO SANTINO	X					
09	CAROPRESE FRANCESCA		X				
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 9		Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Ing. Ciriaco Campilongo nella sua qualità di Presidente.

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Ernesto GAGLIARDI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• **VISTA** la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco di questo Comune e avente ad oggetto:
“ Presa d’atto Verbale Conferenza dei Sindaci ATO PRAIA/SCALEA, Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali e approvazione dello schema di Regolamento dell’Ufficio del Piano

• **UDITO** l’intervento dello stesso SINDACO il quale illustra la proposta di deliberazione in esame, facendo riferimento alle nuove disposizioni regionali in materia e agli adempimenti soddisfatti dall’Ufficio del Piano, dai quali è scaturita la proposta di che trattasi da formalizzarsi entro il 18 p.v.;

• **UDITO** l’intervento del Cons. UGOLINO che rileva nel corpo della premessa della proposta un presumibile errore materiale poiché si indica la data del 20 gennaio quale termine ultimo per l’adempimento nel mentre il Sindaco ha indicato quella del 18 gennaio;

• **TENUTO CONTO** del fatto che il Sindaco, in sede di replica, ha precisato che detto errore deve essere
rimosso dalla proposta nella quale poi occorre citare la nota regionale dalla quale scaturisce l’adempimento;

• **PROVVEDUTO** a riguardo,

• **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dallo stesso Responsabile del Settore Servizi Sociali e da quello del Settore Economico;

• **VISTO** il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e in particolare le disposizioni richiamate;

• **ATTESO** l’esito della votazione, all’uopo tenutasi, di seguito riportato:
Consiglieri presenti n. 09 - Consiglieri Votanti n. 09 – Consiglieri Astenuti ==
Voti Favorevoli n. 09 – Voti Contrari n. =====

DELIBERA

• di **APPROVARE**, si come approva ad ogni effetto di Legge, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto Verbale Conferenza dei Sindaci ATO PRAIA/SCALEA, Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali e approvazione dello schema di Regolamento dell’Ufficio del Piano” per come integrata in sede di esame e allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

• di **INCARICARE** il Responsabile del Settore Servizi Sociali di ogni successivo adempimento;

e con identica votazione

DELIBERA

• di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.=====

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DANIELA ARNONE

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emma LAMENSA)

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Rag. Emma Lamensa

IL SEGRETARIO

Ernesto GAGLIARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CIRIACO CAMPILONGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **17/01/2018** al n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **17/01/2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE CONFERENZA DEI SINDACI ATO PRAIA/SCALEA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL PIANO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 20 dicembre 2017, presso il Comune di Praia a Mare, Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell'ATO Praia/Scalea;
- compongono la Conferenza dei Sindaci dell'ATO Praia/Scalea, il Sindaco del Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila, e i Sindaci dei Comuni dell'ATO: Aieta, Belvedere M.mo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, San Nicola Arcella, Santa Domenica, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro, giusta Deliberazione della Regione Calabria del 22 giugno 2015, n. 210;
- in detta assemblea si è discusso, tra l'altro, del passaggio delle competenze agli Ambiti Territoriali dei servizi socio-assistenziali ex DGR 449/2016, modificata dalla DGR 52/2017 e 526/2017 e, conseguentemente, anche delle rette a carico dei Comuni;
- nella stessa sede è stata sottoposta ai Sindaci l'approvazione dello schema di *“CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2018-2020”* nonché dello schema di *“REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO – CONVENZIONE 2018-2020”*;
- la suddetta Convenzione regola le funzioni attribuite ai Comuni associati in attuazione della legge 328/2000 “Legge Quadro per realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” e della legge regionale della Calabria n 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, nonché ai sensi della DGR 449/2016, modificata dalla DGR 52/2017 e 526/2017, dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea, come individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria del 22.06.2015, n. 210 - Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali;
- il suddetto Regolamento dell'Ufficio di Piano, quale organismo strumentale ed operativo della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Praia-Scalea ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del Piano Sociale di Zona, dei Piani

Distrettuali di Intervento, dei Progetti sperimentali e innovativi o Piani e Progetti comunque denominati che interessano l'intera area distrettuale;

- il suddetto Ufficio deve garantire l'erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività in essi previsti;
- l'Ufficio di Piano ha, inoltre, il compito di curare le procedure burocratiche-amministrative, di controllo e verifica dei requisiti, per atti di natura autorizzativa e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente regionale per il settore delle Politiche Sociali (compresi i Servizi educativi per la Prima Infanzia).

Dato atto che:

- la Conferenza dei Sindaci ha stabilito che per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ogni Comune dell'Ambito Territoriale Praia/Scalea erogherà al Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila, per tutte le incombenze delegate dalla Regione Calabria, una quota pari a € 0,75 per abitante, ad anno finanziario;
- tale somma dovrà essere prevista in Bilancio e dovrà essere vincolata, in apposito capitolo con la dicitura "Spese per il Comune Capofila Praia a Mare";
- il Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila, comunicherà entro il 15 gennaio di ogni anno, a ciascun Comune facente parte dell'ATO Praia/Scalea le relative somme dovute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano (dati DEMO ISTAT al 1° gennaio dell'anno);
- ad avvenuta approvazione del Bilancio annuale, ogni Amministrazione dei Comuni dell'ATO Praia/Scalea ha l'obbligo di comunicare alla propria Tesoreria comunale il vincolo apposto sul corrispondente codice di intervento dell'intera somma vincolata;
- le liquidazioni di tali somme dovranno avvenire con mandato di pagamento riportante la dicitura "Somme vincolate atte al pagamento del Comune Capofila";
- per i servizi previsti dalla Regione Calabria alla DGR 449/2016 e ss.mm.ii., per i quali è stabilita la compartecipazione da parte dei singoli Comuni di residenza dell'Utente finale per l'accesso al servizio medesimo, anche dette somme dovranno essere previste in Bilancio;
- tali somme dovranno essere vincolate e che ad avvenuta approvazione del Bilancio annuale, ogni Amministrazione dei Comuni dell'ATO Praia/Scalea ha l'obbligo di comunicare alla propria Tesoreria comunale il vincolo apposto sul corrispondente codice di intervento dell'intera somma vincolata;
- le liquidazioni di tali somme, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni, dovrà avvenire direttamente alle strutture/servizi erogatrici convenzionate con l'Ambito Territoriale Praia/Scalea;

Dato atto che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 20 dicembre 2017, ha esaminato ed approvato la suddetta Convenzione per la gestione associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali e il suddetto Regolamento dell'Ufficio di Piano, allegati alla presente proposta di Deliberazione, come da verbale allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

- il Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore 8 Politiche Sociali con nota n. 257714 del 4 agosto 2017 ha sollecitato l'approvazione dei

suddetti atti sopraindicati nei Consigli Comunali di tutti i Comuni facenti parte l'ATO Praia/Scalea;

- i Comuni facenti parte dell'ATO Praia/Scalea si sono impegnati ad approvare nei propri Consigli Comunali i suddetti atti, entro e non oltre il 18 gennaio 2018, come da nota della Regione Calabria Dipartimento n. 7, prot. n. 10178/11.01.2018;

Visto parere favorevole espresso dal Responsabile Settore Servizi Sociali di questo Comune;

Visto lo Statuto comunale dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente e nello specifico:
 - a. Convenzione per la gestione associata della Funzione e dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea – 2018/2020;
 - b. Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea – 2018/2020,
3. Di trasmettere il presente al Comune di Praia a Mare, Comune Capofila dell'ATO Praia/Scalea, il quale, unitamente a quelli che perverranno dai Comuni facenti parte dell'ATO Praia/Scalea, li trasmetterà alla Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore 8 Politiche Sociali;
4. Di dare atto che la relativa spesa viene prevista nel bilancio di previsione dell'anno 2018/2020 in fase di deliberazione;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Il Sindaco
(ing. Enrico Granata)

VERBALE
CONFERENZA DEI SINDACI 20/12/2017

In data 20/12/2017 nella sala Consiliare del Comune di Praia a Mare si è riunita la Conferenza dei Sindaci al fine di discutere della convocazione nota prot. 25220 del 15/12/2017.

Introduce l'assemblea il Sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonio Praticò, che apre la discussione partendo dal primo punto all'odg, sui progetti per il Social Housing misura 9.3.5, già approvati nella precedente Conferenza dei Sindaci, cioè gli interventi localizzati nei Comuni di Tortora e Santa Maria del Cedro, relativamente ad un Centro diurno per anziani e un Centro diurno per persone con disabilità.

La Conferenza dei Sindaci è, dunque, chiamata ad approvare i due progetti e a determinare la relativa priorità di candidatura tra i due progetti.

Interviene il Sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, il quale dichiara che a seguito di un confronto con il RUP del Bando Misura 9.3.5 della Regione Calabria, ing. Longo, è emersa l'inopportunità di ridurre la richiesta di finanziamento per singoli interventi ad € 500.000,00 – come approvato nella precedente Conferenza dei Sindaci, e che da un confronto con l'Amministrazione di Santa Maria del Cedro, si è deciso di rimodulare il progetto di Tortora per un importo che arrivi alla richiesta di almeno 1.000.000,00 di euro.

Il rappresentante del Comune di Santa Maria del Cedro, Assessore Stefano Adduci, interviene dicendo che per opportunità contingenti, il progetto di Santa Maria del Cedro rimane per una richiesta di finanziamento intorno ai € 500.000,00 e di dare priorità 1 all'intervento del Comune di Tortora.

Il Sindaco Praticò, dichiarando che il Comune di Praia a Mare è solo responsabile dell'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica regionale, chiede ai Sindaci dei Comuni di Tortora e Santa Maria che i rispettivi responsabili siano presenti per l'inserimento delle stesse.

Inoltre, chiede alla Conferenza di determinarsi sull'ordine di priorità e di approvare i progetti.

La Conferenza dei Sindaci, all'unanimità dei presenti, approva i due progetti per la misura 9.3.5, e assegna con le seguenti priorità:

Priorità 1: Progetto Comune di Tortora

Priorità 2: Progetto Comune di Santa Maria del Cedro

Si passa a trattare il punto 2 dell'odg "Passaggio delle Competenze" DGR 449/2016 e ss.mm.ii."

Il Sindaco, Antonio Praticò, spiega alla Conferenza dei Sindaci che la Regione Calabria ha presentato diverse integrazioni della DGR 449, ovvero la DGR 52/2017 e la DGR 526/2017, aumentando le quote a carico dei Comuni nella retta dei servizi.



Precedentemente, come noto, nessun Comune aveva esborsi per tali servizi. Oggi con queste determinazioni, la Regione Calabria ha imposto che anche i Comuni compartecipino alla spesa per i servizi socio-assistenziali.

Spesa che varia in riferimento al servizio e alla capacità dell'Utente finale di compartecipare.

Il Sindaco Praticò ricorda come l'Ambito ha avuto modo più volte di sollevare le criticità di questa riforma, in particolare anche in merito alla partecipazione economica ai servizi da parte di cittadini che presentano un'ISEE pari a zero, senza purtroppo essere riuscito ad incidere sulla posizione regionale.

È, dunque, necessario prendere atto che ogni Comune dal 01/01/2018 deve individuare nel proprio bilancio le relative somme per coprire tali quote delle rette e considerando che la quota parte della Regione Calabria non è celere, il versamento di tali rette risulta gravosa. In tal senso il Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila dell'ATO Praia/Scalea procederà a richiedere alla Regione Calabria l'anticipazione della quota pari a 6 (sei) mesi.

Inoltre, il Sindaco del Comune Capofila, fa notare come tutto il lavoro della struttura tecnica (Ufficio di Piano) che lavora a tali progetti e servizi è diventata assai più gravosa.

Per tali ragioni sottopone all'attenzione della Conferenza uno schema di Convenzione per la gestione associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali e un nuovo Regolamento dell'Ufficio di Piano, al fine di allineare e regolamentare al meglio l'Ambito rispetto alle nuove necessità, che non riguardano più solo progetti quali il PAC, ma anche tutte le procedure di autorizzazioni e di accreditamento dei servizi, nonché i relativi atti, quali gli inserimenti nelle strutture, nonché le liquidazioni per le prestazioni erogate.

che prima erano di competenza regionale, oggi saranno di competenza dell'Ambito e soprattutto del Comune Capofila di Praia a Mare, in quanto lo stesso dovrà lavorare per ogni Comune dell'Ambito.

Viene spiegato ai presenti l'iter delle procedure alla luce della DGR 449/2016, facendo ricorrendo ad esempio pratico relativo all'inserimento dei minori in strutture.

Il Sindaco Praticò, prende nuovamente la parola, esplicitando in particolare due elementi salienti della Convenzione e del Regolamento dell'Ufficio di Piano:

- 1) Che ogni Comune appartenente all'ATO Praia/Scalea, il quale attualmente versa al Comune di Praia a Mare, per la funzionalità dell'Ufficio di Piano una compartecipazione pari a € 0,65 per abitante, dovrà versare dall'annualità prossima una quota pari ad € 0,75 ad abitante
- 2) Che ogni Comune deve individuare all'interno del proprio personale delle risorse umane che debbono essere inserite nell'Ufficio di Piano, per rendere la gestione condivisa e integrata realmente.

Viene sottolineato ancora come sia la quota pro-capite di € 0,75 che quelle di compartecipazione da parte dei singoli Comuni per i servizi dove sia prevista la contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente finale, dovranno essere messe in bilancio, vincolando le somme; e che ogni Amministrazione comunale si premunerà di comunicare, a bilancio approvato, ogni anno, alla propria Tesoreria, il vincolo apposto sul corrispondente codice di intervento.

Dopo una ampia discussione, risulta necessario assumere tali impegni, per cui la Conferenza, all'unanimità dei presenti, approva:

Lo schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, compreso il valore di € 0,75 ad abitante all'anno da versare al Comune Capofila per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, sottoposta a votazione e approvata all'unanimità dei presenti;

Lo schema di Regolamento dell'Ufficio di Piano, con l'impegno a indicare al Comune Capofila delle risorse umane, da destinare con ordine di servizio, quale personale dell'Ufficio di Piano.

Terminati gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 12.00.

Letto, firmato e sottoscritto.



www.Albopretorionline.it

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PRAIA-SCALEA
VERBALE DEL 20/12/2017 ORE 09:30

COMUNE CAPOFILA PRAIA A MARE





COMUNI AMBITO
*Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà,
 Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa
 Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.*

PROVINCIA CS

AZIENDA ASP.N.1

AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE PRAIA-SCALEA

CONFERENZA DEI SINDACI

ENTE RAPPRESENTATO	NOMINATIVO	FIRMA
SINDACO COMUNE DI PRAIA A MARE (COMUNE CAPOFILA)	ANTONIO PRATICO	
VERBALIZZANTE		
SINDACO AIETA	<i>Antonio Pratico</i> PRATICO	
SINDACO BELVEDERE MARITTIMO	GRANATA	
SINDACO BUONVICINO	CIRIACO BUONVICINO	
SINDACO DIAMANTE		
SINDACO GRISOLIA	Dott. Antonio Longo	
SINDACO MAIERA'		
SINDACO ORSOMARSO	ANTONIO DE CARRIO	

SINDACO PAPASIDERO	PIOLINTE CONTE	<i>[Signature]</i>
SINDACO SAN NICOLA ARCELLA	VICESIMO TEO	<i>[Signature]</i>
SINDACO SANTA DOMENICA TALAO		
SINDACO SANTA MARIA DEL CEDRO	ADDUCI STEFANO (ASSESSORE)	<i>[Signature]</i>
SINDACO SCALEA	ORLANDO ROBERTA (ASSESSORE D. SA.)	<i>[Signature]</i>
SINDACO TORTORA	PASSARIS UB LA MIRA	<i>[Signature]</i>
SINDACO VERBICARO	ROSINA SILVESTRI (As. Pol. Soc.)	<i>[Signature]</i>
RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE CAPOFILA-PRAIA A MARE	GRISOLIA ROSA	
RESPONSABILE TECNICO UFFICIO PIANO	CARROZZINO FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
COMPONENTE GRUPPO DI PIANO	ARNONE DANIELA	<i>[Signature]</i>
COMPONENTE GRUPPO DI PIANO	TRICANICO ENRICA	
REFERENTE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ASP DISTRETTO PRAIA SCALEA	CANTISANI MARIA STEFANIA	<i>[Signature]</i>



Aieta



**Belvedere
Marittimo**



Buonvicino



Diamante



Grisolia



Maietà



Orsomarso



Papisidero



San Nicola Arcella



**Santa Domenica
Talao**



**Santa Maria
del Cedro**



Scalea



Tortora



Verbicaro



Comune Capofila Praia a Mare

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE – DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE
PRAIA – SCALEA**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

*Ex Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge Regionale della Calabria 26 novembre 2003, n. 23*

2018 – 2020

L'anno 2017, il giorno 20.12.2017 del mese di dicembre, presso la sede del Comune Capofila Praia a Mare, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale di Praia/Scalea

PREMESSO CHE

- l'art. 2 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- l'art. 3 della Carta prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”;
- l'art. 31 della Costituzione recita: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;
- l'articolo 32 della medesima Carta prevede che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”;
- dai principi costituzionali e per la loro attuazione, deriva la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n.328;
- la Regione Calabria, per dare a sua volta esecuzione alla suindicata legge 328/2000, ha emanato la Legge Regionale “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, 26 novembre 2003, n.23, successivamente modificata ed integrata dalle successive Leggi Regionali 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio 2008, n. 24;
- La Legge quadro n. 328 del 8 novembre 2000 individua il "Piano di Zona" come lo strumento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, volto, in special modo, a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”;
- il T.U.E.L., ovvero il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., definisce ed attribuisce le competenze generali degli Enti Locali; pertanto: le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli *"obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"*; alle Province spettano *"le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica"*, così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei

- settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- tale ripartizione è riproposta in materia dei servizi sociali dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; pertanto alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8, alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.7 ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6;
 - le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
 - le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
 - le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
 - i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 - **la Legge Regionale della Calabria n. 23 del 26 novembre 2003, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali della Calabria n.22/2007 et 24/2008, ai fini della organizzazione degli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie, prevede la ripartizione del territorio regionale in "Ambiti territoriali" e l'individuazione dei suddetti strumenti quali "Piani di Zona" di Ambito, aventi efficacia triennale in attuazione del Piano Sociale Regionale;**
 - la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015 ha individuato i nuovi Ambiti sociali territoriali, prevedendo, tra gli altri, l'**Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea, comprensivo dei Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papsidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro – Comune Capofila Praia a Mare;**
 - la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 449 del 14 novembre 2016, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 52 del 17 febbraio 2017 et n. 526 del 10 novembre 2017, ha inteso riformare il sistema del welfare;
 - il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato con deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009 il Piano Sociale Regionale 2006-2009 ancora in vigore;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASP e degli Enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari;

VISTO

- l'art. 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., il quale dispone che “ i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona”;
- l'art. 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che il Piano di Zona sia adottato attraverso un Accordo di Programma, o altro atto che preveda l'associazione di Comuni, ai sensi del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge, il quale precisa che all'Accorde per l'adozione del Piano Sociale di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di Convenzioni, tra Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le quali disciplinano il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi di attuazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, nonché la costituzione di uffici comuni, che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'art. 20 della legge regionale n.23/2003, il quale dispone che i Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona
- che il medesimo articolo recita che “I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

VISTE

- le leggi 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e 8 novembre 2000, n. 328, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. nonché della legge della Regione Calabria 26 novembre 2003, n.23, come integrata e modificata dalle leggi regionali n. 22/2007 et 24/2008;

I Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro procedono ad approvare con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di seguito citate, lo schema della presente convenzione:

- L'Amministrazione Comunale di Aieta con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Buonvicino con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Diamante con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Grisolia con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Maierà con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Orsomarso con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Papisidero con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di San Nicola Arcella con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Santa Domenica Talao con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Santa Maria del Cedro con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Scalea con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Tortora con Del C.C. n _____ del _____
- L'Amministrazione Comunale di Verbicaro con Del C.C. n _____ del _____

www.albopretorio.it

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

EX ART. 30 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA 26 NOVEMBRE 2003, N. 23

L'anno 2017, il giorno 20.12.2017 del mese di dicembre, presso la sede del Comune Capofila Praia a Mare, i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea, composto dai Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare, la Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. Implementare il sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari ed assistenziali, stimolando e valorizzando le risorse locali di solidarietà e di empowerment in un'ottica di genere, nonché la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione dei servizi che migliorano la qualità della vita di tutta la comunità;
2. Valorizzare lo sviluppo di un welfare di comunità e delle responsabilità, come metodologia innovativa in grado di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio;
3. Assicurare la partecipazione ed il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare riferimento al Terzo Settore, alla definizione ed all'attuazione degli interventi;
4. Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo dei servizi, all'implementazione del servizio informativo distrettuale, alle attività di monitoraggio e alla valutazione degli interventi attivati;
5. Promuovere una pianificazione degli interventi tesa a coinvolgere anche aree e settori diversi da quelli propri del sistema integrato socio-sanitario ed assistenziale.

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

1. l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
2. la definizione della “Struttura del Piano di Zona” (Ufficio di Piano, Tavolo di Rappresentanza, Tavoli Tematici);
3. la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali.

A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:

1. modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi e dalle indicazioni programmatiche;
2. la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona;

L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune Capofila per il tramite dei seguenti organi: la Conferenza dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

L'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea è responsabile, per i Comuni che ad essa hanno conferito o delegato la funzione, di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali degli stessi, compreso quelli non interessati dalla presente convenzione, e risponde al Comune Capofila di ogni procedimento relativo al Piano di zona e ad ogni altro atto che sarà ad esso delegato dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell' incremento della quota di risorse comunali da prevedere a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- la garanzia dell' equità nell' accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell' Ambito, con riferimento alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione;
- la trasparenza dei procedimenti adottati, delle spese sostenute e delle azioni relative alla gestione del Piano di Zona attraverso una analitica comunicazione dei procedimenti nelle forme previste dalla legge, con la massima semplificazione e diffusione (WEB - Social Network ecc.).

- la ricerca e l'aggiornamento permanente del personale finalizzati alla realizzazione del migliore sistema di organizzazione per il funzionamento dell'Ambito.

ART. 5 – OBIETTIVI

L'Ambito come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
2. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
3. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
5. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
6. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

ART. 6 – DURATA

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano sociale di zona, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.13 della Convenzione.

ART.7 – COMUNE CAPOFILA

Gli enti convenzionati individuano, giusta identificazione DGR della Calabria 210/2015, il Comune di Praia a Mare quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale degli enti che sottoscrivono la presente convenzione ed ha la rappresentanza legale per i procedimenti oggetto della presente convenzione.

Le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona sono demandate all'Ufficio di Piano di cui all'art. 10 della presente convenzione.

ART. 8 – FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

1. adottare valida deliberazione di approvazione del Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito approvati dalla Conferenza dei Sindaci;

2. adottare valida deliberazione di approvazione dei Piani di intervento;
3. promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
4. adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
5. garantire la gestione contabile dei fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, in conformità della normativa vigente;
6. adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
7. esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
8. verificare ed assicurare che l'attività gestionale dell'Ufficio di Piano e dal Servizio Finanziario sia conforme con le finalità di cui alla presente Convenzione;
9. provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci ;
10. rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona per i procedimenti relativi.
11. predisporre apposito spazio web per la comunicazione ai cittadini con riferimento ai procedimenti del Piano di Zona, adeguato alle norme sulla trasparenza;
12. Attuare politiche di decentramento che risultino efficaci per raggiungere la popolazione dei centri periferici dell'Ambito e facilitare l'accesso del cittadino utente ai servizi.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, per i procedimenti inerenti la presente convenzione.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano verbalizza e pubblica le sedute della Conferenza dei Sindaci, controlla e cura che l'Ufficio di piano esegua correttamente le disposizioni deliberate della stessa e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

ART. 9 - COORDINAMENTO ISTITUZIONALE - LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Per effetto del principio di separazione delle competenze è istituita la "Conferenza dei Sindaci o dei Legali Rappresentanti" per comodità definita Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC, dei piani locali di intervento di contrasto alla povertà a valere su risorse PON Inclusione.

Alla conferenza dei Sindaci spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci e dai legali rappresentanti o loro delegati (Consiglieri Comunali), cui i Comuni dell'Ambito hanno conferito la funzione dei Servizi Sociali, ed è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, il quale nomina, tra i membri della Conferenza stessa, un Vice Presidente che ne svolge le funzioni in sua assenza.

La delega deve avere la forma scritta e deve indicare il periodo di valenza. I Sindaci, Legali rappresentanti o loro delegati sono responsabili, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio-sanitaria.

Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni e senza diritto di voto, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l'anno. In seduta straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è convocata mediante avviso scritto tramite mail, fax, ovvero a mezzo posta, con comunicazione della data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della data proposta per la seduta.

Nei casi di urgenza, la convocazione deve essere inviata almeno 48 ore prima della data dell'incontro, con avviso tramite mail, telegramma o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione tempestiva.

La convocazione, per opportuna conoscenza e per eventuale supporto istruttorio, va inviata anche ai componenti dell'Ufficio di Piano.

Gli argomenti all'ordine del giorno non trattati nel corso della seduta dovranno essere prioritariamente affrontati nella seduta immediatamente successiva.

Le sedute in prima convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno i 3/4 dei Comuni dell'ATO.

La seduta viene dichiarata deserta qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale determinato ai sensi del comma precedente.

Le sedute in seconda convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei Comuni dell'ATO.

La conferenza dei Sindaci adotta gli atti che sono denominati Delibere della Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o espressione verbale; in caso di parità prevale la scelta del Presidente della Conferenza.

Solo le votazioni che riguardano persone possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario individuato dal Sindaco del Comune Capofila anche nella stessa seduta.

Le delibere adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per il Comune Capofila, il quale dovrà adottare ogni atto necessario a valenza esterna in conformità alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.

Le delibere della Conferenza dei Sindaci costituiscono direttiva vincolante per l'Ufficio di Piano di cui al successivo art. 10.

Compete alla Conferenza dei Sindaci l'adozione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART.10 – UFFICIO DI PIANO

È istituito l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Praia/Scalea denominato Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano è l'organo amministrativo che istruisce e adotta tutti i procedimenti amministrativi e contabili della programmazione deliberata dall'organo politico di cui all'art. 9 della presente convenzione, per la realizzazione del sistema integrato di welfare.

Compete all'Ufficio di Piano l'elaborazione annuale della previsione di spesa per il funzionamento dell'Ambito, nonché la comunicazione agli enti aderenti, delle quote da versare, nei tempi utili all'approvazione del relativo bilancio di previsione, quindi entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

ART. 11 – IMPEGNI E ONERI FINANZIARI

Gli enti convenzionati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Gli oneri finanziari saranno deliberati all'interno della Conferenza dei Sindaci e versati dai Comuni stessi entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.

Le quote di compartecipazione dei Comuni dell'Ambito sono definite annualmente in € 0,75 per abitante residente in base all'ultimo censimento generale della popolazione. Il mancato pagamento della quota provoca l'immediata sospensione del Comune.

Nel caso di versamento effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell'Ufficio di Piano (manutenzione dei locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, ecc...) e/o ad eventuali ed ulteriori esigenze programmatiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli enti si obbligano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e a comunicarne l'impegno finanziario all'Ufficio di Piano del Comune Capofila.

Si impegnano inoltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei Piani di intervento territoriali.

Per i servizi per i quali è prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Ambito Territoriale, ciascun Comune associato assume la quota parte di spesa relativa ai cittadini residenti che beneficiano del servizio medesimo.

ART. 12 – TAVOLO DI RAPPRESENTANZA

È formalmente istituito il Tavolo di Rappresentanza inteso come luogo dove i soggetti attivi del territorio possono confrontarsi e sviluppare autonome proposte e soluzioni da condividere nelle sedi istituzionali;

Il Tavolo ha un ruolo di supporto alla programmazione degli interventi a livello distrettuale e di rappresentanza delle formazioni che aderiscono all'attuazione del Piano di Zona e dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi. Viene periodicamente convocato dal Comitato Esecutivo;

Il Tavolo è composto dai rappresentanti dell'Amministrazione provinciale per le Politiche Attive sull'Impiego, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (in particolare della Giustizia), dagli Organismi di rappresentanza delle Istituzioni scolastiche del territorio, dai Rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settore, dai Rappresentanti degli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, dai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, che condividono la programmazione

del Piano sociale di Zona, dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi e contribuiscono alla loro realizzazione;
Il Disciplinare che stabilisce i compiti e la composizione numerica del Tavolo dovrà essere sottoscritto da tutti i membri che prenderanno parte ai lavori.

ART. 13 - TAVOLI TEMATICI

I Tavoli Tematici sono identificati come strutture laboratoriali di confronto e di emersione dei bisogni e delle possibili proposte di intervento, organizzate in base alle aree tematiche. La loro attivazione è propedeutica programmazione, progettazione, attuazione e valutazione del Piano di Zona.

I Tavoli Tematici si suddividono in base alle seguenti aree di intervento:

- Anziani
- Famiglia e minori
- Disabili
- Inclusione sociale
- Immigrazione
- Dipendenze
- Altro

I componenti dei Tavoli Tematici alla prima convocazione si doteranno di un proprio disciplinare che regolamenti il proprio funzionamento, il quale deve essere approvato dal Comitato Esecutivo; ed eleggono in seno al proprio organismo un coordinatore.

I Tavoli Tematici si riuniscono periodicamente, su proposta del Coordinatore, in accordo con il Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Piano.

Il Tavolo contribuisce a:

- Rilevare i bisogni territoriali nelle varie aree di riferimento
- Individuare gli obiettivi strategici per ogni singola area ed in particolare:
 - Punti di forza e di debolezza del sistema locale di welfare per singola tematica;
 - La messa in rete ed il consolidamento dell'esistente e la creazione di nuovi servizi o interventi;
 - Bisogni-offerta di servizi-risorse disponibili.
- In relazione a questi aspetti, contribuisce ad individuare:
 - ✓ Gli obiettivi fondamentali e le priorità strategiche sia sotto l'aspetto della "risposta ai bisogni individuati, sia in termini di orientamento e di miglioramento del "sistema di offerta";
 - ✓ I risultati che si intendono conseguire per il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli individui e lo sviluppo ulteriore del sistema locale di welfare.
- Facilitare della partecipazione dei diversi attori del territorio alla costruzione del sistema integrato delle politiche territoriali;
- Segnalare di eventuali carenze e criticità nell'offerta del sistema integrato stesso.

ART. 14 – FORO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Le parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte per la esecuzione della convenzione, il foro di Paola.

ART. 15 – RECESSO

Ciascuno degli enti convenzionati può esercitare, prima della natura le scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere entro il 30 giugno. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART.16 – SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti, con Deliberazione del proprio Consiglio Comunale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal primo gennaio successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario allo scioglimento ovvero non prima del decorrere di sessanta giorni al raggiungimento del quorum.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Atti allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131;

ART.18 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

ART.19 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ess. mm. ii.

Allegato 1

Comuni dell'Ambito Territoriale Praia/Scalea

1. **AIETA**
2. **BELVEDERE MARITTIMO**
3. **BUONVICINO**
4. **DIAMANTE**
5. **GRISOLIA**
6. **MAIERA'**
7. **ORSOMARSO**
8. **PAPASIDERO**
9. **PRAIA A MARE**
10. **SAN NICOLA ARCELLA**
11. **SANTA DOMENICA TALAO**
12. **SANTA MARIA DEL CEDRO**
13. **SCALEA**
14. **TORTORA**
15. **VERBICARO**

www.AlboPretorionline.it

Allegato 2

Sub Area 1

**Belvedere Marittimo
Buonvicino
Diamante**

Sub Area 2

**Grisolia
Maierà
Santa Maria del Cedro
Verbicaro**

Sub Area 3

**Orsomarso
Papasidero
San Nicola Arcella
Santa Domenica Talao
Scalea**

Sub Area 4

**Aieta
Praia a Mare
Tortora**

www.Albopretorionline.it



Aieta



**Belvedere
Marittimo**



Buonvicino



Diamante



Grisolia



Maierà



Orsomarso



Papisidero



San Nicola Arcella



**Santa Domenica
Talao**



**Santa Maria
del Cedro**



Scalea



Tortora



Verbicaro



Comune Capofila Praia a Mare

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE
PRAIA - SCALEA**

**REGOLAMENTO
UFFICIO DI PIANO**

CONVENZIONE 2018 – 2020

ART. 1

Istituzione dell'ufficio di piano

In esecuzione alla Convenzione per la Gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali dell'ambito territoriale Praia-Sclea sottoscritto in data 20.12.2017 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, viene istituito l'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale, a supporto della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale dei Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Sclea, Tortora e Verbicaro ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n.23/2003. Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- 1) Ufficio di Piano:** gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale, è finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile del sistema del welfare, all'attuazione del Piano Sociale di Zona su scala di ambito, anche attraverso la promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento; lo scopo dell'Ufficio di Piano è di favorire l'azione di integrazione territoriale a livello istituzionale, gestionale, professionale e comunitaria.
- 2) Responsabile dell'Ufficio di Piano:** è il soggetto con funzioni dirigenziali i cui atti hanno valenza esterna ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n.267/2000, che assolve, nell'Ufficio di Piano, alle funzioni di direzione e rappresentanza dell'ufficio stesso: rispetto alla Conferenza dei Sindaci, alla ASP di riferimento e al competente Assessorato/Dipartimento della Regione Calabria, nonché con i soggetti pubblici e privati che interagiscono nelle diverse fasi di formazione e di gestione del Piano Sociale di Zona, a livello regionale e locale.
- 3) Regolamento dell'Ufficio di Piano** deve essere coerente con gli atti amministrativi precedentemente approvati (Convenzione, Piano Sociale di Zona), nonché con gli indirizzi regionali emanati con la L.R. n. 23/2003 e con quanto regolamentato con la DGR di trasferimento delle funzioni amministrative agli ambiti.

ART. 3

Sede dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila di Praia a Mare, nei locali assegnati ai Servizi Sociali ubicati in Piazza Municipio, 1 e può avvalersi di un Ufficio di Segreteria al servizio degli enti partecipanti.

ART. 4

Composizione dell'Ufficio di Piano

Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, istituito quale ufficio comune, organo strumentale, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la definizione, l'elaborazione e la gestione dello strumento del Piano Sociale di Zona, dei Piani locali di Intervento per i Servizi di Cura agli Anziani e all'Infanzia a valere sui Fondi PAC, dei Piani locali di Intervento per il Contrasto alla Povertà a valere sui Fondi PON Inclusionione e di eventuali Piani e Progetti Sperimentali ed Innovativi o Piani e Progetti comunque denominati di carattere distrettuale legati ai servizi alla Persona, nonché alle funzioni connesse a procedure autorizzative e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente regionale per il settore delle Politiche Sociali (compresi i Servizi educativi per la Prima Infanzia).

L'Ufficio, quale organismo strumentale ed operativo della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Praia-Scalea ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del Piano di Zona Sociale, dei Piani Distrettuali di Intervento e dei Progetti sperimentali ed innovativi o Piani e Progetti comunque denominati che interessano l'intera area distrettuale e deve garantire l'erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività in essi previsti. Ha inoltre il compito di curare le procedure burocratiche-amministrative, di controllo e verifica dei requisiti, per atti di natura autorizzativa e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente regionale per il settore delle Politiche Sociali (compresi i Servizi educativi per la Prima Infanzia).

Pertanto, tale Ufficio, predispone gli atti di carattere tecnico, amministrativo e contabile, finalizzati all'attuazione dei suddetti Piani e Progetti.

Vengono ritenuti obiettivi di particolare rilevanza dell'Ufficio di Piano:

- Il rafforzamento del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari nell'intero ambito territoriale ottimale Praia-Scalea;
- La promozione ed il sostegno della crescita di nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
- L'integrazione tra i servizi istituzionali e le comunità locali interessate dai Piani di Zona, dai Piani Distrettuali di Intervento e dai Progetti Sperimentali ed Innovativi di carattere distrettuale;

- L'integrazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
- L'unitarietà e l'uniformità delle prestazioni e dei servizi nell'intero ambito territoriale di riferimento;
- L'attivazione di sistemi di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi.

In attuazione della suddetta Convenzione, fanno parte dell'Ufficio di Piano risorse umane dedicate per un tempo di lavoro adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso. Le risorse umane sono assegnate all'Ufficio di Piano con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila e previa intesa e relativa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito, nonché previo nulla osta delle altre Amministrazioni interessate sono prioritariamente individuate tra il personale in servizio negli Enti dell'Ambito Territoriale, presso l'ASP di riferimento e tra il personale regionale posto in posizione di distacco funzionale presso l'Ambito stesso.

Ciascun Ente dell'Ambito Territoriale provvede, mediante le note formule del comando o del distacco o dell'utilizzazione parziale disciplinata dal vigente CCNL, a predisporre ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano.

Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

Inoltre, laddove se ne palesi la necessità il Comune Capofila, previa intesa con la Conferenza dei Sindaci, potrà reclutare esternamente risorse umane ovvero avvalersi di servizi di assistenza e supporto tecnico e amministrativo da parte di organismi esterni per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ufficio stesso.

Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici per i quali dovranno essere individuate risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano vengono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, fermo restando la necessità di adeguare il fabbisogno alla evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio stesso:

- a) programmazione e progettazione sociale;
- b) promozione e conduzione di percorsi partecipativi formalizzati;
- c) organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- d) integrazione socio-sanitaria;
- e) programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica; monitoraggio e rendicontazione;
- f) strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
- g) gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
- h) ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e della offerta sociale, per la rilevazione della qualità, e analisi statistica;
- i) comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.

ART. 5

Principi generali di organizzazione e funzionamento

La composizione dell'Ufficio di Piano è tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multi-professionale e deve essere flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiederà.

L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio di Piano, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, nonché in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

ART. 6

Consulenza legale, amministrativa ed economico-finanziaria

L'Ufficio di Piano si avvale del supporto del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio di Ragioneria del Comune Capofila, degli altri Enti dell'Ambito, secondo modalità e termini definiti dalla Conferenza dei Sindaci. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione dei competenti Uffici regionali centrali o periferici al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle funzioni regionali trasferite.

ART. 7

Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità stabilite nella Convenzione e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è assicurata all' Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento. In ogni caso, per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio, ciascun Comune si impegna a versare al Comune Capofila, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una quota individuale da stabilirsi in Conferenza dei Sindaci.

Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 4 del presente Regolamento, svolgerà le proprie funzioni senza alcun onere accessorio e/o ulteriore, rispetto alla retribuzione già percepita in qualità di dipendente presso il proprio Comune di appartenenza o il proprio Ente di appartenenza, fatti salvi i rimborsi spesa previsti per le missioni inerenti l'attività d'ufficio, che dovranno essere comunque formalmente

documentati, nonché le spese per eventuali incarichi professionali per figure non disponibili nelle dotazioni organiche degli Enti partecipanti.

ART. 8

Principio di leale collaborazione

Ogni componente dell'Ufficio di Piano collabora con tutti gli altri mettendo a disposizione del gruppo di lavoro le proprie capacità ed attitudini personali ed evitando una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale. L'Ufficio di Piano garantisce, inoltre, la massima collaborazione con gli altri Uffici dei Comuni, con gli Uffici dell'ASP dell'Ambito Territoriale e con quelli del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART. 9

Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito Territoriale, predispone il Piano Sociale di Zona.

Il documento tecnico di avvio della programmazione territoriale del piano di zona da sottoporre alla approvazione della Conferenza dei Sindaci dovrà prevedere:

- 1) la dotazione territoriale dei servizi e delle attività territoriali con relativo assorbimento di risorse;
- 2) la disamina degli obiettivi regionali e delle risorse economiche, strutturali, umane disponibili;
- 3) l'evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
- 4) la proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per settori e/o popolazioni;
- 5) il cronogramma della formazione del piano di zona nelle sue diverse parti con l'indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio con i tempi di definizione del piano stesso fino all'approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci;

L'Ufficio di Piano:

- a) predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi ai sensi delle leggi regionali in materia e delle normative statali di settore;
- b) provvede alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c) predispone i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare gli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione regionale;

- e) predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppa tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g) predispone un piano di monitoraggio e di valutazione delle attività e dei servizi attivi nell'ambito territoriale;
- h) formula proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- i) relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste, dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, della valutazione degli esiti e del grado di soddisfazione dell'utenza;

Inoltre l'Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti attività:

- a) promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona, con particolare riguardo ai soggetti del Terzo settore e alle loro articolazioni attraverso percorsi partecipativi formalizzati, articolati anche per settori e/o popolazioni target;
- b) coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro dei soggetti pubblici (A.S.P, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Centri di Giustizia minorile, Tribunali per i minorenni, Istituti scolastici, Organizzazioni Sindacali) e privati operanti nel campo delle politiche sociali;
- c) conferenza dei programmi e delle azioni degli Uffici Sociali territorialmente competenti;
- d) predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovra-comunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione, quali ad esempio quelli necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila - gestore del fondo complessivo dell'ambito - dell'obbligo di rendicontazione e quelli connessi alla selezione con procedure di evidenza pubblica dei soggetti attuatori degli interventi ed erogatori dei servizi previsti nei Piani di Zona;
- e) predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo);
- f) aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona nella progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e locali;
- g) svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, etc.;
- h) definizione dei report di monitoraggio e gestione del software per raccolta dati;
- i) lettura dei bilanci comunali, definizione di indicatori per la traduzione delle

- voci di spesa in bilancio sociale;
- j) redazione del piano di comunicazione sociale.

ART. 10

Centro Affidi

Nell'ambito dell'Ufficio di Piano del Comune capoluogo di provincia è previsto il Centro per gli affidi familiari. Ogni Centro Affidi sarà composto da uno psicologo, un pedagogista ed un assistente sociale espressione dei Gruppi Tecnici d'Ambito, un rappresentante, competente in materia di affido, segnalato dal Forum del Terzo Settore e un rappresentante, competente in materia di affido, segnalato dal Centro di Servizi per il Volontariato provinciale. Il coordinamento sarà affidato al dipendente pubblico, espressione dei Gruppi Tecnici d'Ambito, più anziano per servizio.

Il Centro Affidi, allocato presso l'Ufficio di Piano del Comune Capoluogo di Provincia, avrà il compito di:

- coordinare e monitorare gli interventi relativi agli affidi disposti nei propri ambiti territoriali;
- individuare le strategie condivise ed efficaci per l'attuazione di interventi di sensibilizzazione e di formazione;
- raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni provenienti dai vari ambiti distrettuali;
- istituire un Albo provinciale degli affidatari e dei minori affidati;
- predisporre una relazione annuale che illustri le attività svolte e le iniziative promosse sul territorio;
- gestire la Banca Dati Provinciale al fine di garantire la raccolta, la sintesi, l'invio dei dati derivanti dalle informazioni territoriali alle Amministrazioni Provinciali (art. 12, comma lett. a, L.R.23/03) e alla Coordinamento Regionale per l'Affidamento.

ART. 11

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Le funzioni di Responsabile vengono svolte dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila o in caso di impedimento, revoca, o qualsiasi altro tipo di assenza, da altro funzionario avente le peculiarità necessarie a svolgere la funzione, individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

Ha, altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, delle norme del presente regolamento, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
- c) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'Ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci anche attraverso la costituzione di un ufficio di segreteria;
- e) assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere annualmente report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta.

La durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio è di anni 3 (tre). Alla scadenza naturale dell'incarico, il Responsabile dell'Ufficio rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

ART. 12

Responsabile Tecnico dell'Ufficio del Piano

È una figura di professionalità adeguata in possesso di esperienza acquisita nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, di programmazione e progettazione all'interno di piani distrettuali e/o di zona, con percorsi formativi di management, di progettazione sociale e di decision making per il fund raising, affinché l'Ufficio del Piano possa anche implementare le proprie risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi di carattere regionale, nazionale e comunitario.

Il Responsabile Tecnico può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, per motivate ragioni, per inottemperanza alle direttive della Conferenza dei Sindaci stessa e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Ufficio di Piano e dei servizi erogati.

ART. 13

Rapporti con la Conferenza dei Sindaci

L'Ufficio di Piano, per assicurare la costante informazione sulla propria attività, trasmette periodicamente a tutti gli Enti che costituiscono la Conferenza dei Sindaci, copia dei provvedimenti. Al fine di consentire alla Conferenza dei Sindaci l'esercizio

della propria attività di controllo sul rispetto degli indirizzi generali assegnati e di predisposizione di quelli futuri, l'Ufficio di Piano, attraverso il suo Responsabile, ovvero Responsabile Tecnico, sottopone alla Conferenza stessa apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ovvero il Responsabile Tecnico, nei limiti delle proprie attribuzioni, posso proporre alla Conferenza dei Sindaci l'adozione di ogni atto che reputino opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

ART. 14

Rapporti con l'esterno

L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni.

A tal fine, l'Ufficio di Piano e quello decentrato;

- a) assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti;
- b) favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi;
- c) cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza;
- d) predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l'accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.

ART.15

Responsabilità

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano e l'intero personale dello stesso ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti norme in materia.

ART. 16

Modifiche, integrazioni ed entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano entra in vigore appena approvato da parte della Conferenza dei Sindaci. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesse al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART. 17

Attività di vigilanza

Ai sensi della normativa vigente la Regione Calabria ha competenza in materia di programmazione, verifiche e controlli in materia di politiche sociali.

www.Albopretorionline.it